

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N.35**

Ai Produttori interessati

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

E p.c. Ad AGEA Coordinamento

LORO SEDI

**Oggetto:** Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune – Campagna 2019 - Procedura di presentazione delle domande – Ulteriori indicazioni.

## Sommario

1	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi .....	3
1.1.1	Modalità operative domanda unica / regime piccoli agricoltori .....	4
2	Casi specifici relativi alla presentazione della Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori .....	6
2.1	Fascicolo aziendale .....	6
2.1.1	Scheda di validazione non rilasciabile .....	6
2.1.2	Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti .....	6
2.2	Atto amministrativo – Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori .....	7
2.3	Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) .....	8

## **1 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi**

Preso atto della procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del Reg. UE 2333/2015, che prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del Reg. UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014, si definisce la seguente procedura.

E' prevista la possibilità di applicare la procedura cosiddetta “controlli preliminari” di cui all'articolo 15(2 bis) del Reg. UE n. 809/2014 dove rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1)(a) del R. n. 809/2014,
- b) 29(1)(b) del R. n. 809/2014,
- c) 29(1)(c) del R. n. 809/2019,
- d) 29(1)(d)(e)(f)(g) del Reg. n. 809/2014, altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

L'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda iniziale unica grafica è stabilito nell'allegato alla circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale si fa riferimento alla medesima circolare, *mutatis mutandis*.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati tramite il SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale (15 giugno 2019).

L'articolo 2bis del Reg. UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. UE n. 746 del 18 maggio 2018 stabilisce che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del reg. UE 890/2014.

Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di un'apposita domanda di modifica denominata "controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(2) bis del Reg. (UE) n. 809/2014", comunque non oltre la data del 20 luglio 2019.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all'articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

#### **1.1.1 Modalità operative domanda unica / regime piccoli agricoltori**

La comunicazione dell'esito dei controlli preliminari sarà effettuata dall'OP AGEA secondo le modalità di seguito riportate:

- Esecuzione dei controlli preliminari e produzione delle comunicazioni a partire dal 16 giugno 2019;
- consultazione e stampa delle comunicazioni;
- predisposizione di report analitici (sistema DSS) riportanti gli elenchi dei soggetti per i quali è stata predisposta una comunicazione e relativa data di produzione, costantemente aggiornati;
- consultazione degli indicatori rilevati nell'area del SIAN dedicata alla gestione del procedimento amministrativo.

<b>CODICE ANOMALIA</b>	<b>VALORE ANOMALIA</b>	<b>DESCRIZIONE ANOMALIA</b>	<b>REGIME PICCOLI AGRICOLTORI</b>
COP	6	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE TOTALE	SI
COP	7	RPA-DOMANDA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE A QUELLA DA MANTENERE	SI
COP	8	SAU DICHIARATA NEL PIANO COLTURALE SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE IN DOMANDA	SI
GR1	1	DIVERSIFICAZIONE : OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO	NO
GR2	1	DIVERSIFICAZIONE : COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI	NO
GR3	1	DIVERSIFICAZIONE : DUE COLTURE PRINCIPALI SUPERIORI AL 95% DEI SEMINATIVI	NO
GR4	1	DIVERSIFICAZIONE : OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO SUI SEMINATIVI RIMANENTI (ART.44 PAR.2)	NO
GR6	1	AREE DI INTERESSE ECOLOGICO : SUPERFICI INFERIORI AL 5% DEI SEMINATIVI	NO
GR5	1	DIVERSIFICAZIONE : COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI RIMANENTI (ART.44 PAR.2)	NO
GR9	1	PRESENZA SUPERFICI CON COLTURE NON DETTAGLIATE AI FINI DEL GREENING	NO
P62	6	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	SI
P62	8	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	NO
COP	11	SUPERFICIE CON 4 ANNI DI NON AVVICENDAMENTO SUSCETTIBILE DI DIVENTARE PRATO PERMANENTE	NO
COP	12	SUPERFICIE PRESENTE NEL REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI E DICHIARATE CON USI DIVERSI	NO

## 2 Casi specifici relativi alla presentazione della Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori

Le procedure di seguito illustrate si applicano a partire dal 13 giugno 2019.

### 2.1 Fascicolo aziendale

#### 2.1.1 Scheda di validazione non rilasciabile

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida**, dovuta a problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell'aggiornamento delle informazioni o dei criteri di controllo, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione:

*«il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà il proprio fascicolo non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»*

#### 2.1.2 Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati** a causa di problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell'aggiornamento delle informazioni o dei criteri di controllo, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata dalla medesima dichiarazione sopra riportata.

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS

- c) incompletezza informazioni dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio)
- d) aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare

## 2.2 Atto amministrativo – Domanda Unica / Regime Piccoli Agricoltori

Qualora la scheda di validazione rilasciata sia incompleta o inesatta, come evidenziato dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.1, o la richiesta di aiuti effettuata in domanda sia inesatta esclusivamente a seguito del manifestarsi di problemi di natura informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, ovvero a carenze nell’aggiornamento delle informazioni o dei criteri di controllo, dovrà essere fornita l’indicazione del malfunzionamento occorso.

Tale procedura dovrà essere applicata anche dai destinatari della comunicazione dell’esito dei controlli preliminari di cui al precedente paragrafo 3, se del caso.

Il quadro K della domanda riporterà una nuova dichiarazione:

*Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,*

*dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:*

*[...omississ...]*

*«che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà la propria richiesta non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»*

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS
- c) incompletezza informazioni dall’Agenzia del Territorio
- d) aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare
- e) informazione relativa alla Pendenza per l’Olivo non recuperata dal Pdc

Una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione non dipendenti dal soggetto dichiarante, questi potrà provvedere alla corretta imputazione degli aiuti per le superfici interessate, presenti nel SIAN alla data di rilascio della scheda di validazione di riferimento.

### **2.3 Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)**

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)*. Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)* sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare *Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le *domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014* devono essere presentate entro il 30 settembre 2019; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

Le dichiarazioni contenute nelle domande valide al 30 settembre 2019 saranno oggetto di istruttoria e saranno alla base delle erogazioni effettuate, eventualmente previa applicazione di riduzioni e sanzioni.



Si sottolinea che le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 possono essere presentate esclusivamente dagli agricoltori che si sono avvalsi delle procedure previste nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Dott. Francesco Martinelli